

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	28
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative del relatore</i>)	37
Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384-A Governo	35

SEDE REFERENTE

Martedì 15 luglio 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 11.40.

Sull'ordine dei lavori.

Guerino TESTA (FDI) fa presente, in qualità di relatore sul testo unificato delle proposte di legge C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente, il cui esame è previsto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione, che non è an-

cora del tutto completata l'istruttoria sulle proposte emendative presentate; chiede pertanto di disporre di un breve lasso di tempo per definire le questioni ancora in sospeso.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dal relatore Testa, dispone – concorde la Commissione – un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame del decreto-legge n. 84 del 2025, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale, verificando successivamente se vi siano le condizioni per proseguire oggi stesso l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai, ovvero sia necessario rinviarlo alla giornata di domani.

**DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale.
C. 2460 Governo.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a proseguire le votazioni delle proposte emendative, a partire da quelle riferite all'articolo 1 non ancora esaminate, sulle quali il relatore e il Governo avevano già espresso, nella seduta del 10 luglio scorso, i pareri di competenza.

Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo Mazzetti 1.027 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Raffa 1.028.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Cavo 1.029 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Alifano 1.032.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Appendino 1.033 di cui è cofirmataria, evidenziando che esso introduce un'aliquota IRES agevolata per le grandi imprese che fissano per i dirigenti una retribuzione complessiva non superiore al limite di venticinque volte la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza. Sottolinea che si tratta di una riduzione di 4 punti percentuali dell'aliquota IRES applicabile, volendosi così costituire un disincentivo a scelte sbagliate di politica industriale. Conclusivamente, evidenzia la necessità di rivalutare la proposta emendativa in esame, alla luce del fatto che essa è diretta a realizzare una maggiore equità tra dipendenti e dirigenti, categoria definita nel dettaglio dal comma 2 dell'articolo aggiuntivo.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del

gruppo PD sull'articolo aggiuntivo Appendino 1.033, pone una questione di carattere generale relativa agli utili percepiti dalle imprese e alle retribuzioni previste per i grandi *manager* delle stesse. Tale tema, a suo parere, si connette a quello dell'efficienza del sistema industriale italiano, dal momento che utili così elevati e consistenti premialità previste solo per i dirigenti d'azienda, a danno degli altri lavoratori dell'impresa, sottraggano di fatto risorse che potrebbero essere investite per una più corretta dinamica finanziaria del sistema industriale. Pur essendo consapevole che non vi sarà un voto favorevole della maggioranza sull'articolo aggiuntivo in esame, si chiede se il tema dallo stesso sollevato, che presenta una specifica rilevanza sotto il profilo macro e micro economico, possa costituire oggetto di un ordine del giorno nell'ambito di un più ampio dibattito parlamentare.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenzia come la richiesta del collega Stefanazzi potrà senz'altro essere valutata nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Appendino 1.033.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Centemero 1.034, Testa 1.035, nonché Centemero 1.037 sono stati ritirati dai presentatori.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Merola 2.1 e 2.2.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.1 a sua prima firma, evidenzia l'importanza della proposta di soppressione parziale dell'articolo 2 del decreto in esame, che interviene sulla

disciplina della riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti passivi IRES. Sottolinea, in particolare, come i conferimenti e i versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, che la norma in esame considera rilevanti ai fini della definizione del valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, abbiano una finalità chiaramente elusiva. Ritiene, dunque, che le modifiche introdotte dall'articolo 2 del decreto siano incoerenti e ribadisce l'opportunità di dare adeguata attenzione all'emendamento in esame.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Merola 2.1 e 2.2.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sull'emendamento Alifano 3.1.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Alifano 3.1.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Merola 6.1 e Cavandoli 6.2; invita la presentatrice al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Comaroli 6.01. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Nevi 6.02; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Santillo 6.04; infine, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 6.05.

La sottosegretaria Lucia ALBANO propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Comaroli 6.01, esprimendo sulle restanti proposte emendative parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Nevi 6.02; dispone inoltre, acquisito sul punto l'assenso del relatore, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Comaroli 6.01.

La Commissione approva gli identici emendamenti Merola 6.1 e Cavandoli 6.2 (*vedi allegato 1*).

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Santillo 6.04

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Santillo 6.04.

Giulio CENTEMERO (LEGA) chiede che sia valutata la possibilità di accantonare l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 6.05, di cui è cofirmatario.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto dell'assenso di relatore e Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gusmeroli 6.05.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Osnato 7.02 e Battistoni 7.03.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Osnato 7.02 e Battistoni 7.03.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 8, esprime parere contrario sull'emendamento Merola 8.11; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Candiani 8.01, Lovecchio 8.02, Bonetti 8.03 e Merola 8.04; propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.05, Merola 8.06, Cavandoli 8.010 e Lovecchio 8.012; invita i

presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Candiani 8.013, Bonetti 8.014, Lovecchio 8.015 e Merola 8.016, nonché degli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 8.017, Bonetti 8.018, Lovecchio 8.019 e Merola 8.020; invita, poi, i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Candiani 8.021, Bonetti 8.022, Lovecchio 8.023 e Merola 8.024; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 8.025 e Bonetti 8.026; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonetti 8.027; invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Nevi 8.039; propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Nevi 8.040 e 8.041; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Manzi 8.042; ritira infine il proprio articolo aggiuntivo 8.043.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.05, Merola 8.06, Cavandoli 8.010 e Lovecchio 8.012, nonché degli articoli aggiuntivi Nevi 8.040 e 8.041.

Laura CAVANDOLI (LEGA) ritira tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo all'articolo 8 sulle quali relatore e Governo hanno formulato un invito al ritiro, fatta quindi eccezione per l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 8.010, del quale è stato testé disposto l'accantonamento.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 8.11 a sua prima firma, sottolinea l'importanza di mantenere un regime fiscale agevolato per le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento

o controllati dai suddetti enti, non potendo tali soggetti rientrare all'interno della categoria degli enti del Terzo settore. Gli stessi, infatti, a partire dal 1° gennaio 2026 si troverebbero nell'impossibilità di accedere al regime fiscale forfetario. Si chiede, dunque, le ragioni del parere contrario del relatore e del Governo, a fronte di un emendamento di puro buon senso e, pertanto, certamente condivisibile.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere all'interrogativo sollevato dall'onorevole Merola, precisa che le ragioni del parere contrario del Governo risiedono nell'assenza di una adeguata copertura degli oneri che deriverebbero dall'approvazione della proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 8.11.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lovecchio 8.02 è stato ritirato dai presentatori.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo 8.04 a sua prima firma, teso ad allargare la platea dei destinatari dell'esenzione IVA disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ricomprendendovi tutti gli enti del Terzo settore, anche di natura commerciale. In tal modo, si incentiva la componente commerciale dell'impresa sociale.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), concordando con quanto testé espresso dal collega Merola, ribadisce l'importanza di incentivare l'assetto imprenditoriale degli enti del Terzo settore, che, a suo parere, costituisce una garanzia per i dipendenti di tali enti e contribuisce alla robustezza finanziaria degli stessi. Ritenendo, dunque, utile sfruttare tutte le possibilità offerte dal Terzo settore, si domanda come mai il Governo, che pure si è attestato su questa stessa linea di azione, abbia formulato un parere contrario sulla proposta in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, confermando che il Governo sta lavorando nella direzione descritta dall'onorevole Stefanazzi, rileva come il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta emendativa in esame sia legato non solo alla mancata copertura degli oneri da essa derivanti, ma anche ad una mancata precisa definizione della platea cui il vantaggio fiscale si riferisce, platea che dunque la proposta emendativa allarga a dismisura e in modo non controllato.

Preannuncia, infine, che il Governo intende intervenire con una specifica disciplina, volta a valorizzare le potenzialità del Terzo settore.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.03 e Merola 8.04.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lovecchio 8.015 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.014 e Merola 8.016.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lovecchio 8.019 è stato ritirato dai presentatori.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 8.020 a sua prima firma, relativo alle attività di raccolta fondi svolte dagli enti del Terzo settore, rileva come sarebbe importante intervenire subito sulla disciplina del Terzo settore, ritenendo rischioso rinviare tali interventi ad un futuro provvedimento, che al momento non risulta ancora presentato.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.018 e Merola 8.020.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lovecchio 8.023 è stato ritirato dai presentatori.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 8.024 a sua prima firma, ribadisce l'importanza di intervenire sin da subito sulla disciplina degli enti del Terzo settore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici articoli aggiuntivi Bonetti 8.022 e Merola 8.024 e gli articoli aggiuntivi Bonetti 8.026 e 8.027.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Nevi 8.039 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Manzi 8.042.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Casasco 9.1 e Cavandoli 9.2; esprime parere contrario sull'emendamento Merola 9.3. Per quanto concerne, invece, i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sull'emendamento Gubitosa 10.1, mentre propone l'accantonamento degli identici emendamenti Casasco 10.2 e Cavandoli 10.3, nonché dell'articolo aggiuntivo Caramanna 10.05.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Casasco 10.2 e Cavandoli 10.3, nonché dell'articolo aggiuntivo Caramanna 10.05.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Casasco 9.1 e Cavandoli 9.2 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Merola 9.3.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Gubitosa 10.1 di cui è cofirmataria, evidenzia anzitutto come lo stesso tenda ad una revisione radicale dell'istituto dello *split payment*. A tale ri-

guardo, premettendo come le finalità anti-frode ad esso sottese siano oggi in gran parte raggiunte tramite la fatturazione elettronica, osserva che tale istituto, per come è attualmente concepito, finisce col tradursi in una misura dannosa per le casse delle imprese che non ricevono l’IVA delle fatture emesse dalla pubblica amministrazione, non apportando – sul fronte opposto – alcun consistente vantaggio al meccanismo della riscossione.

La Commissione respinge l’emendamento Gubitosa 10.1.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all’espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all’articolo 11, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Squeri 11.2 e Gusmeroli 11.4; esprime parere contrario sull’articolo aggiuntivo Aiello 11.01.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Squeri 11.2 e Gusmeroli 11.4 sono stati ritirati dai presentatori.

Angela RAFFA (M5S), illustra le finalità dell’articolo aggiuntivo Aiello 11.01 di cui è cofirmataria, rilevando come lo stesso, escludendo l’accisa dalla base imponibile IVA dovuta per l’acquisto di carburanti, sia volto a consentire un risparmio alle famiglie e alle imprese. Dichiara quindi di non comprendere l’orientamento contrario di relatore e Governo, dal momento che la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’approvazione dell’articolo aggiuntivo in esame è regolata dall’articolo aggiuntivo stesso, che al comma 3 prevede una più elevata tassazione dei ricavi derivanti dai servizi digitali. Sottolinea, inoltre, come la proposta emendativa troverebbe applicazione per un lasso di tempo ben delimitato: dal 1° gennaio al 30 giugno 2026. Conclusivamente, chiede un ripensamento dell’Esecu-

tivo su una proposta emendativa che, elevando la tassazione sui servizi digitali, darebbe un po’ di respiro ai cittadini che quotidianamente si scontrano con i continui rincari del carburante.

La Commissione respinge l’articolo aggiuntivo Aiello 11.01.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all’espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all’articolo 12, propone l’accantonamento dell’emendamento Osnato 12.1; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell’emendamento Gusmeroli 12.2; propone, infine, l’accantonamento dell’articolo aggiuntivo Osnato 12.01. Con riferimento, poi, alle proposte emendative riferite all’articolo 13, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Mattia 13.1 e Barabotti 13.3, nonché degli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 13.02 e Nevi 13.04; invita, infine, al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario dell’articolo aggiuntivo Gusmeroli 13.06.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l’accantonamento dell’emendamento Osnato 12.1 e dell’articolo aggiuntivo Osnato 12.01. Avverte, poi, che gli emendamenti Gusmeroli 12.2, Mattia 13.1, Barabotti 13.3, nonché gli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 13.02 e Nevi 13.04 e l’articolo aggiuntivo Gusmeroli 13.06 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, passando all’espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all’articolo 14, propone l’accantonamento, limitatamente alla parte considerata ammissibile, degli identici emendamenti Merola 14.1 e Lovecchio 14.2; invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Cavandoli 14.011 e Zinzi 14.012.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento, limitatamente alla parte considerata ammissibile, degli identici emendamenti Merola 14.1 e Lovecchio 14.2. Avverte, poi, che l'articolo aggiuntivo Cavadoli 14.011 è stato ritirato.

Giulio CENTEMERO (LEGA) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Zinzi 14.012, del quale chiede sia valutata la possibilità di un accantonamento.

Marco OSNATO, *presidente*, prendendo atto dell'assenso di relatore e Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zinzi 14.012.

Avverte quindi che il relatore ha depositato le proposte emendative 1.24, 1.038, 8.044, 12.03 e 13.08 (*vedi allegato 2*) e che l'articolo aggiuntivo 8.044 deve ritenersi inammissibile, per estraneità di materia. Fissa quindi il termine per la presentazione di un eventuale ricorso avverso la pronuncia di inammissibilità alle ore 13.30 della giornata odierna; il termine per la presentazione dei subemendamenti ai restanti emendamenti del relatore è invece fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata alle ore 13.30 della giornata di domani, mercoledì 16 luglio.

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente.

Testo unificato C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto gli è stato appena

comunicato dal relatore e dal Governo, risulta concluso l'approfondimento istruttorio sulle proposte emendative presentate e che la Commissione può quindi proseguire nella seduta odierna l'esame del provvedimento in titolo.

Rammenta quindi che la discussione del provvedimento in Assemblea è attualmente prevista a partire da venerdì prossimo, 18 luglio, e che la Commissione deve procedere all'esame delle 7 proposte emendative depositate, tutte ritenute ammissibili (*vedi allegato 3*).

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti De Palma 1.1 e Congedo 1.2; esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Fenu 1.3, 1.4, 1.5, Santillo 1.6 e Fenu 1.7.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si rimette alla Commissione in ordine alle proposte emendative presentate.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti De Palma 1.1 e Congedo 1.2 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

Enrica ALIFANO (M5S), nel sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo, osserva come il testo unificato della proposta di legge in esame, pur presentando molti aspetti positivi, potrebbe essere migliorato dall'approvazione delle proposte emendative in questione. Queste ultime, a suo parere, inseriscono la materia dell'apertura e chiusura del rapporto di conto corrente bancario all'interno di un quadro più ampio, facendo riferimento oltre che alle banche, anche ad altri prestatori di servizi e considerando, assieme alla normativa sull'antiterrorismo, anche ragioni di ordine e sicurezza pubblici. Conclusivamente, anche alla luce della posizione assunta dal Governo, auspica un ripensamento del relatore sui pareri espressi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 1.3, 1.4 e 1.5.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Santillo 1.6, auspica che sul punto vi sia un ripensamento da parte del relatore, in considerazione della necessità di rendere più chiari i rapporti tra il correntista e la banca nell'ipotesi di morte del correntista e subentro dei suoi eredi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Santillo 1.6 e Fenu 1.7.

Marco OSNATO, *presidente*, essendosi concluse le votazioni sulle proposte emendative, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra

seduta, che potrà essere convocata nella giornata di domani, mercoledì 16 luglio.

La seduta termina alle 12.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 15 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 15 luglio 2025.

**Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 2384-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

ALLEGATO 1

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757 inserire le seguenti: , o in difformità da esso.

- * **6.1.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
- * **6.2.** Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: o ad esso riconducibili in qualunque forma » inserire le seguenti: e le parole: « né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ».

- * **9.1.** Casasco, Rubano, Lovecchio, Sala, Tenerini.
- * **9.2.** Cavandoli, Centemero, Candiani, Gusmeroli, De Bertoldi.

ALLEGATO 2

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE**

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del medesimo comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.

1.24. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica ai criteri di esclusione dal regime forfetario per i soggetti partecipanti a società semplici)

1. All'articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « 22 dicembre 1986, n. 917 » sono inserite le seguenti: « , qualora queste esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni e allorquando il soggetto aderente al regime forfetario produca, con le predette partecipazioni, redditi apparte-

nenti alla stessa categoria, d'impresa o di lavoro autonomo ».

1.038. Il Relatore.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti per la riqualificazione energetica degli immobili degli enti del terzo settore)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe »;

b) al comma 2, le parole: « ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti di cui al medesimo comma 1 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società *in house*, previa stipula di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento delle medesime risorse. Ai fini di cui al presente comma, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2025, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.»;

d) al comma 4, le parole: «sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati i criteri per l'accesso ai contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, le modalità dei termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.»;

e) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro è destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 252, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».

8.044. Il Relatore.

(Inammissibile)

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata)

1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

12.03. Il Relatore.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Negli atti di autorizzazione e nei verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le

circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso. ».

2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13.08. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente. Testo unificato C. 1091 Romano e C. 1240 Bagnai.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Nel libro IV, titolo III, capo XVII, sezione V, del Codice civile, dopo l'articolo 1857 è aggiunto il seguente:

« Art. 1857-bis. – (*Apertura e chiusura di un conto di pagamento*) – Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi di pagamento indicati dall'articolo 126-*decies*, comma 3, lettera *f*) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono tenuti ad offrire alle categorie di soggetti diversi dai consumatori, individuate ai sensi del quarto comma, un conto di pagamento come definito dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 126-*decies*.

In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento ne informa il richiedente, al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, indicandone le motivazioni. La comunicazione delle motivazioni del rifiuto non è tuttavia dovuta ove tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

I prestatori di servizi di pagamento possono rifiutare la richiesta di apertura di un conto di pagamento solo se il richiedente è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dal decreto di cui al quarto comma, salvo il caso di trasferimento del conto o salvo che il soggetto dichiari di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verrà chiuso.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono identificate le categorie di soggetti diversi dai consumatori a cui offrire il conto di pagamento di cui al primo comma, anche al fine di favorire l'inclusione finanziaria di professionisti ed imprese, nonché i servizi di pagamento e il numero di operazioni annue associate al conto di cui al presente articolo.

Il prestatore di servizi di pagamento non può recedere dal contratto di conto di pagamento a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per i motivi di cui al secondo comma, nonché nel caso di utilizzo del conto per fini illeciti o di mancate movimentazioni per oltre 12 mesi consecutivi. ».

* 1.1. De Palma, Lovecchio, Rubano, Sala.

* 1.2. Congedo, Bignami, Filini, Giordano, Matera, Testa.

Al comma 1, capoverso « Art. 1857-bis », primo comma, primo periodo, dopo le parole: e del finanziamento del terrorismo aggiungere le seguenti: e salvo quanto è diversamente stabilito nelle leggi speciali in

materia di apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente.

1.3. Fenu, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 1857-bis », primo comma, primo periodo, sostituire le parole: la banca non può con le seguenti: la banca e ogni altro prestatore di servizi di pagamento, come individuati dalle leggi speciali in materia, non possono.

1.4. Fenu, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 1857-bis », primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , eccetto i casi in cui tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza previsti dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

1.5. Fenu, Gubitosa, Raffa.

Al comma 1, capoverso « Art. 1857-bis », dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:

In caso di morte del correntista, il contratto di conto corrente bancario può essere estinto dagli eredi del defunto mediante espressa manifestazione di volontà in tal senso. Fatti salvi gli oneri periodici di verifica da parte della banca dell'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali, previsti dalle leggi speciali in materia, acquisita la conoscenza di un rapporto bancario, gli eredi comunicano alla banca, al più presto, l'intervenuto decesso del correntista e le determinazioni in merito alla prosecuzione del rapporto. Gli eredi hanno il diritto di ricevere le informazioni sul

rapporto bancario intrattenuto dal defunto.

Indipendentemente dalla comunicazione di cui al precedente comma, la banca che ha avuto altrimenti conoscenza della notizia dell'intervenuto decesso del correntista, comunica agli eredi, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del rapporto e sui diritti degli eredi, tra cui le modalità di esercizio del diritto di recesso e degli atti dispositivi del conto corrente.

In ogni caso, la banca deve comportarsi secondo le regole della correttezza e della buona fede, anche nei confronti degli eredi. L'estinzione del conto corrente disposta automaticamente dalla banca in conseguenza del decesso e in violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, e di quelli previsti dalle leggi speciali in materia, è inefficace nei confronti degli eredi.

1.6. Santillo, Fenu, Gubitosa, Raffa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Al fine di evitare ogni esclusione finanziaria di clienti legittimi, tutelare la concorrenza e la stabilità finanziaria, le procedure adottate ai sensi del presente articolo e le conseguenti prassi applicative dei soggetti obbligati sono sempre preordinate alla definizione, nel caso specifico, del profilo di rischio attribuibile a ogni cliente, sulla base di complessivi elementi di valutazione e di fattori di rischio di carattere soggettivo e oggettivo, e non possono, in alcun caso, prevedere esclusioni, in via preventiva e generalizzata, di categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi. ».

1.7. Fenu.